

Mercoledì 12 giugno 2013

o  
o o

38. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P7\_TA(2013)0268

## Relazione annuale sulla politica di concorrenza

### Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2012/2306(INI))

(2016/C 065/09)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli 101, 102, e 107,
- visti la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2011 (COM(2012)0253) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione (SWD(2012)0141),
- visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato <sup>(1)</sup>,
- visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) <sup>(2)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2008 sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale <sup>(3)</sup> (la comunicazione sul settore bancario),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 dal titolo «La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza» <sup>(4)</sup> (comunicazione sulla ricapitalizzazione),
- vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario <sup>(5)</sup> (la comunicazione sulle attività deteriorate),
- vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato <sup>(6)</sup> (comunicazione sulle ristrutturazioni),
- vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 su un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica <sup>(7)</sup> (quadro di riferimento temporaneo),
- vista la comunicazione della Commissione del 1° dicembre 2010 su un quadro di riferimento temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica <sup>(8)</sup> (il nuovo quadro di riferimento temporaneo, che ha avuto termine il 31 dicembre 2010),

<sup>(1)</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU C 6 dell'11.1.2011, pag. 5.

Mercoledì 12 giugno 2013

- vista la relazione finale del gruppo di esperti di alto livello sulla riforma della struttura del sistema bancario dell'UE, del 2 ottobre 2012 <sup>(1)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale <sup>(2)</sup>,
- vista la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale <sup>(3)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)» <sup>(4)</sup>,
- visto il regolamento della Commissione (UE) n. 360/2012, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale <sup>(5)</sup>,
- visto lo studio, commissionato dal Parlamento, del giugno 2011 dal titolo «State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy» (Aiuti di Stato — Norme applicabili ai servizi finanziari e all'economia reale in caso di crisi) <sup>(6)</sup>,
- visto lo studio del giugno 2012, commissionato dal Parlamento, dal titolo «Collective redress in Antitrust» (Mezzi di ricorso collettivo nell'ambito dell'antitrust) <sup>(7)</sup>,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Consultazione pubblica: verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi» (SEC(2011)0173),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE» (COM(2012)0209),
- vista la relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti europea dal titolo «Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?»,
- visti gli orientamenti della Commissione relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 <sup>(8)</sup>,
- visto l'accordo quadro del 20 novembre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea <sup>(9)</sup> (in appresso: «l'accordo quadro»), in particolare i paragrafi 12 <sup>(10)</sup> e 16 <sup>(11)</sup>,
- vista la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012 <sup>(12)</sup>,

<sup>(1)</sup> [http://ec.europa.eu/internal\\_market/bank/docs/high-level\\_expert\\_group/report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf)

<sup>(2)</sup> GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

<sup>(6)</sup> <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288>

<sup>(7)</sup> <http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351>

<sup>(8)</sup> GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.

<sup>(9)</sup> GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

<sup>(10)</sup> «Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare.»

<sup>(11)</sup> «Entro tre mesi dall'approvazione di una risoluzione parlamentare la Commissione riferisce per iscritto al Parlamento sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivolte dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere [...]»

<sup>(12)</sup> [http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms\\_data/docs/pressdata/it/ec/131369.pdf](http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131369.pdf)

**Mercoledì 12 giugno 2013**

- viste le sue relazioni del 22 febbraio 2005 sulla XXXIII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza — 2003 <sup>(1)</sup>, del 4 aprile 2006 sulla relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2004 <sup>(2)</sup>, del 19 giugno 2007 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2005 <sup>(3)</sup>, del 10 marzo 2009 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007 <sup>(4)</sup>, del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008 <sup>(5)</sup>, del 20 gennaio 2011 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2009 <sup>(6)</sup> e del 2 febbraio 2012 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea <sup>(7)</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale <sup>(8)</sup>,
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0143/2013),
- A. considerando che la politica di concorrenza basata sui principi dei mercati aperti e della parità di condizioni in tutti i settori fa parte del codice genetico dell'Unione europea, oltre ad essere un elemento fondamentale dell'economia sociale di mercato europea, uno strumento al servizio dei consumatori europei inteso a garantire un mercato interno sano dal punto di vista socioeconomico e a combattere le pratiche abusive di taluni operatori economici e un fattore chiave nel garantire il corretto funzionamento del mercato interno;
- B. considerando che la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali è indispensabile per la crescita europea;
- C. considerando che la crisi economica, finanziaria e del debito sovrano è iniziata nell'autunno del 2008 e si è aggravata nel 2011, portando alla recessione dell'economia dell'Unione europea;
- D. considerando che la Commissione ha reagito alla crisi adottando, tra le altre misure, speciali norme in materia di aiuti di Stato e ha utilizzato la politica di concorrenza come strumento di gestione della crisi; che quanto sopra era, ed è tuttora, inteso come un regime provvisorio;
- E. considerando che la politica di concorrenza è essenziale per rispondere alla crisi e sostenere la strategia Europa 2020 e il mercato unico, nonché progredire verso un'unione bancaria, un'effettiva unione economica e monetaria e un'integrazione e una convergenza più profonde;
- F. considerando che il protezionismo non farebbe che approfondire e prolungare la crisi e che una rigorosa applicazione delle norme in materia di concorrenza è fondamentale per rimettere in sesto l'economia europea;
- G. considerando che la relazione annuale sulla politica di concorrenza deve fungere da strumento per promuovere la competitività globale dell'Unione, estendendo la concorrenza e agevolando l'ingresso di nuovi attori, ampliando e approfondendo in tal modo il mercato interno, e non deve pertanto riguardare unicamente l'attuazione pratica della politica di concorrenza da parte della Commissione;
- H. considerando che la concorrenza non funziona con lo stesso livello di efficienza in tutti gli Stati membri;
- I. considerando che i settori in cui il livello di concorrenza è inferiore sono spesso gli stessi in cui i risultati economici sono meno brillanti;

**Osservazioni generali**

1. prende atto della relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2011 e accoglie con favore il fatto che la nuova struttura tematica affronti i temi sollevati dal Parlamento e consenta un'identificazione chiara delle priorità, degli obiettivi e delle azioni intraprese;

<sup>(1)</sup> GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 114.

<sup>(2)</sup> GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 143.

<sup>(3)</sup> GU C 146 E dell'12.6.2008, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 43.

<sup>(5)</sup> GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 60.

<sup>(7)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2012)0031.

<sup>(8)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2011)0494.

Mercoledì 12 giugno 2013

2. sottolinea che la politica di concorrenza è un elemento fondamentale dell'economia sociale di mercato europea; evidenzia l'importanza di rafforzare l'antitrust, gli aiuti di Stato e le misure di controllo delle concentrazioni per garantire l'efficienza economica, il buon funzionamento del mercato interno e il progresso sociale; pone inoltre l'accento sul fatto che un migliore accesso e la relativa partecipazione al mercato interno delle PMI e del terzo settore richiedono una politica di concorrenza attiva che elimini gli ostacoli esistenti;
3. chiede coerenza tra la politica di concorrenza dell'UE e tutte le altre politiche dell'Unione, compresa la regolamentazione settoriale, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno di prodotti e servizi per i cittadini, l'ambiente e le aziende;
4. invita la Commissione a effettuare, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza, un esame approfondito delle distorsioni nel funzionamento della concorrenza e del loro impatto economico; chiede alla Commissione di individuare eventuali squilibri tra gli Stati membri in tale settore e di identificarne le cause;
5. sottolinea che l'attuazione della politica di concorrenza in senso lato non deve mirare a rafforzare le aziende e i fornitori di beni e servizi già operativi, ma piuttosto prefissarsi come obiettivo generale di agevolare l'ingresso di nuovi attori e l'emergere di nuove idee e tecniche, in modo da massimizzare i vantaggi per i cittadini dell'Unione;
6. evidenzia che la proroga del regime straordinario di crisi degli aiuti di Stato è stata imposta dalle circostanze e ha contribuito a impedire il peggioramento dell'instabilità economica e finanziaria, a evitare il protezionismo e a fornire un meccanismo per la ristrutturazione bancaria e la risoluzione delle crisi, tutti elementi particolarmente utili nei paesi partecipanti al programma che stanno affrontando gravi problemi;
7. esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, sebbene il regime di crisi degli aiuti di Stato fosse destinato ad avere un carattere temporaneo, sembra essersi trasformato in un sistema tutt'altro che temporaneo; osserva che nella sua terza relazione annuale consecutiva il Parlamento ha sottolineato la necessità di porre fine quanto prima a tali misure temporanee; si rammarica, tuttavia, che in alcuni casi tale approccio non stia raggiungendo i risultati attesi e insiste sulla necessità di trarre insegnamento dai precedenti interventi e di adottare le prassi di conseguenza;
8. ritiene che le banche che ricevono aiuti di Stato debbano concentrare il proprio modello economico sulla parte più sana delle proprie attività, migliorare l'accesso al credito per famiglie e imprese, limitare la remunerazione e ridurre al minimo l'impatto sui concorrenti non beneficiari degli aiuti e sui contribuenti dell'Unione; osserva a tale riguardo che è necessario prendere in considerazione le proposte del gruppo di esperti di alto livello sulla riforma della struttura del sistema bancario dell'UE;
9. sottolinea che il consolidamento in atto nel settore bancario ha di fatto incrementato la quota di mercato di diversi importanti istituti finanziari ed esorta quindi la Commissione a vigilare sul settore, al fine di rafforzare la concorrenza nei mercati bancari europei;
10. ricorda la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012; concorda sul fatto che sia imperativo spezzare il circolo vizioso predominante tra banche e debito sovrano e sviluppare gli impegni con urgenza;
11. chiede alla Commissione di applicare rigorosamente le norme relative all'antitrust e al controllo delle concentrazioni al fine di ottenere mercati finanziari meglio regolamentati, trasparenti, aperti ed equi; apprezza le sue indagini sul mercato dei derivati negoziati fuori borsa (OTC), in particolare in merito ai dati e ai servizi relativi alle negoziazioni dei credit default swap (CDS), ai servizi di pagamento e alla fornitura di informazioni finanziarie ai mercati;
12. invita le autorità garanti della concorrenza europee a lavorare in stretta collaborazione con altre giurisdizioni, a sorvegliare il comportamento e l'impatto sul mercato dei grandi attori finanziari e degli oligopoli come le agenzie di rating del credito (CRA), così come episodi di volatilità dei prezzi connessi ai mercati finanziari, e a dare priorità assoluta alle indagini sulla presunta manipolazione dei tassi d'interesse LIBOR, EURIBOR e TIBOR;
13. ritiene che le questioni di cui sopra debbano essere oggetto di indagini approfondite, anche al fine di verificare se si è fatto ricorso a tutti gli strumenti dell'Unione per evitare che ciò avvenisse; invita la Commissione a indagare inoltre sull'impatto di tali distorsioni sull'evoluzione dei prezzi in settori quali il credito ipotecario;

Mercoledì 12 giugno 2013

***Aiutare la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività***

14. riconosce che la politica di concorrenza è uno strumento essenziale per sviluppare ulteriormente e preservare il mercato unico ed è un motore fondamentale della produttività, dell'efficienza e della competitività globale, che svolge un ruolo importante nel sostegno di mercati equi e aperti, finanze pubbliche sane e degli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

15. sottolinea che il rafforzamento del mercato unico, la ripresa della crescita economica, la forza di attrazione del mercato europeo a livello globale, il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale e la promozione della ricerca e dell'innovazione richiedono una forte concorrenza, una sana pluralità di soggetti economici nonché una politica industriale forte e proattiva; rileva che gli strumenti relativi all'antitrust, all'aiuto di Stato e al controllo delle concentrazioni sono tutti essenziali per migliorare la regolamentazione del mercato, promuovere la trasparenza e ricostruire l'economia;

16. si attende che la Commissione applichi la politica di concorrenza in modo efficace e promuova tecnologie e risorse rispettose dell'ambiente; ritiene che i nuovi orientamenti nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione debbano contribuire a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a preservare i segnali di prezzo e a ridurre al minimo le distorsioni; è del parere che gli attuali prezzi troppo contenuti del sistema per lo scambio di quote di emissione non offrano un contributo significativo alla promozione delle tecnologie rispettose del clima e ritardino la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;

17. è del parere che gli interventi pubblici adottati per aiutare le vittime di gravi frodi e di pratiche finanziarie illegali, con l'unico obiettivo di evitare ulteriori danni e ripristinare i loro diritti, non debbano essere considerati aiuti di Stato;

***Servizi di interesse economico generale (SIEG)***

18. prende atto che i cittadini europei vogliono che la fornitura di servizi pubblici necessari e importanti sia di alta qualità, ad ampio raggio e dai costi accessibili, rafforzando nel contempo la concorrenza e promuovendo condizioni di parità più uniformi fra i fornitori di tali servizi, siano essi pubblici o privati; rileva che a tal fine è fondamentale tutelare la concorrenza tra i diversi fornitori; sottolinea che il nuovo pacchetto relativo ai servizi d'interesse economico generale (SIEG) può portare a un quadro più semplice, più chiaro e più flessibile in tale ambito; evidenzia che, ai sensi delle norme in materia di concorrenza di cui al TFUE, incombe alla Commissione la responsabilità di garantire la compatibilità della compensazione erogata ai SIEG con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, onde evitare che ai cittadini siano imposti servizi di scarsa qualità, ma di costo elevato; esprime preoccupazione per il fatto che troppi servizi vengono esentati dal controllo delle autorità garanti della concorrenza;

19. invita le autorità garanti della concorrenza europee a sorvegliare i mercati dei servizi farmaceutici, sanitari e assicurativi (in particolare i mercati dei farmaci generici e innovativi), identificando l'eventuale abuso dei diritti di brevetto e comportamenti discriminatori; nota che, sebbene l'organizzazione del settore sanitario e della protezione sociale rientri principalmente nelle competenze degli Stati membri, questi servizi dovrebbero essere oggetto di controlli al fine di preservare le finanze pubbliche e salvaguardare la normativa in materia di concorrenza e i diritti dei cittadini dell'Unione;

***Migliorare il benessere dei consumatori: sviluppi settoriali***

20. esprime preoccupazione per il fatto che dalla metà del 2007 i prezzi dei prodotti alimentari sono notevolmente aumentati, con un'elevata volatilità dei prezzi alla produzione, ricordando che i prezzi al consumo dei prodotti alimentari contribuiscono in modo considerevole all'inflazione complessiva; sottolinea che il nuovo quadro per la contrattazione collettiva nella catena del valore dovrebbe essere accompagnato da un funzionamento delle organizzazioni dei produttori favorevole alla concorrenza e da una piattaforma per il monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari; esorta la Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza, a esaminare a fondo la concorrenza nel settore agroindustriale in termini di sostegno, trasparenza ed evoluzione dei prezzi al consumo a tutti i livelli della catena del valore; ricorda che i vantaggi per i consumatori che è possibile conseguire nel settore alimentare possono essere moltiplicati attuando simili riforme della concorrenza in tutti gli altri settori dell'economia;

21. sottolinea che i servizi tanto di interesse economico generale quanto di interesse sociale generale rappresentano una parte rilevante del totale dei servizi forniti negli Stati membri, il che comporta la possibilità di ottenere profitti rilevanti aumentando la loro efficienza; sottolinea che in tale prospettiva è essenziale garantire che le norme che disciplinano i servizi di interesse economico e sociale generale accordino la priorità alla protezione dei consumatori;

Mercoledì 12 giugno 2013

22. evidenzia l'enorme ruolo svolto dalla speculazione sui mercati alimentari quale causa della volatilità dei prezzi; invita la Commissione a esaminare la questione nella relazione sulla politica di concorrenza 2012 e a prendere iniziative per contrastare la speculazione sui mercati alimentari;
23. invita la Commissione a esaminare più a fondo il ruolo positivo delle organizzazioni di produttori e delle cooperative nell'intento di aumentare il benessere e il potere contrattuale dei piccoli agricoltori nei confronti dell'industria a monte;
24. aspetta con interesse la relazione della Rete europea della concorrenza (REC) al riguardo; prende atto del fatto che i settori dei cereali e dei prodotti lattiero-caseari sono i più esaminati nei casi di antitrust ed esorta le autorità nazionali garanti della concorrenza a intensificare le loro iniziative in questo ambito; invita la Commissione a esaminare il settore europeo dello zucchero, dove nel 2011 e nel 2012 si è registrata un'inflazione dei prezzi particolarmente elevata;
25. esorta ancora una volta la Commissione a perseguire la piena attuazione del pacchetto relativo al mercato interno dell'energia; incoraggia la Commissione, nella misura in cui non è stato ancora pienamente conseguito un mercato unico aperto e competitivo nel settore dell'energia, a sorvegliare attivamente la concorrenza nei mercati dell'energia, specialmente ove la privatizzazione di infrastrutture pubbliche ha origine da un sistema di mercati monopolistici od oligopolistici;
26. invita la Commissione a esaminare con attenzione gli sviluppi riguardanti il trasporto aereo di merci e il mercato dei servizi di consegna rapida dell'UE; osserva che negli Stati Uniti esiste una sorta di duopolio nel mercato dei servizi di consegna rapida, che ha impedito di fatto negli ultimi 10 anni ai concorrenti europei di accedere al mercato; conclude che ulteriori fusioni nel settore lascerebbero a competere sul mercato soltanto un'unica grande impresa europea di servizi logistici e di consegna rapida e che ciò possa avere conseguenze significative sulla concorrenza tariffaria nel mercato interno, a svantaggio dei consumatori;
27. sottolinea che il mercato statunitense dell'aviazione non offre parità di condizioni alle imprese europee e che ancora oggi sussiste un evidente squilibrio sul mercato dell'aviazione UE-USA, dal momento che alle compagnie aeree europee di trasporto merci viene negato l'accesso al mercato interno degli Stati Uniti e tali compagnie hanno difficoltà a sostenere la concorrenza a causa di condizioni sfavorevoli; evidenzia che tale disparità di accesso al mercato crea distorsioni della concorrenza e alla fine danneggia l'industria europea della logistica e i suoi clienti;

#### ***Promuovere la legittimità e l'efficacia della politica di concorrenza***

28. sostiene un ruolo attivo del Parlamento nella definizione della politica di concorrenza, che comprenda poteri colegislativi; ritiene che la Commissione debba essere pienamente responsabile e debba dare seguito alle risoluzioni del Parlamento; mira a rafforzare il dialogo strutturato permanente;
29. invita la Commissione a continuare ad agire in modo imparziale e obiettivo e ad essere aperta ai miglioramenti nelle procedure di concorrenza; difende i diritti procedurali, incluso il diritto delle imprese di accedere al fascicolo della Commissione prima dell'audizione;
30. esorta la Commissione a promuovere ulteriormente una cultura della concorrenza leale, individuando i principi generali e sostenendo le iniziative delle imprese in tale settore, in particolare dimostrando un maggiore interesse e un atteggiamento più positivo nei confronti del rispetto delle norme, dal momento che ciò determinerà un decisivo effetto di prevenzione, che rientra nell'interesse pubblico;
31. esorta la Commissione a prendere in considerazione la risoluzione alternativa delle controversie e a presentare secondo la procedura legislativa ordinaria la proposta da lungo tempo attesa per agevolare le azioni private individuali e collettive per il risarcimento di danni subiti da imprese e consumatori a causa della violazione del diritto dell'Unione in materia di intese; ritiene che una tale proposta dovrebbe promuovere la concorrenza ma non incoraggiare i contenziosi infondati, coprire danni minori e diffusi, assicurare il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di trasparenza e che qualsiasi eccezione nel contesto dei procedimenti di riduzione di ammende sia adeguatamente e specificatamente giustificata, garantendo la piena coerenza con l'applicazione della normativa da parte delle autorità pubbliche;
32. fa nuovamente riferimento alle sue precedenti risoluzioni del 2 febbraio 2012 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea e all'idea di una possibile proposta della Commissione concernente i ricorsi collettivi;

**Mercoledì 12 giugno 2013**

33. valuta positivamente la cooperazione nell'ambito della rete europea della concorrenza (REC) e con i giudici nazionali al fine di garantire l'efficacia e la coerenza delle politiche di concorrenza a livello dell'Unione europea; è favorevole all'effettiva condivisione delle responsabilità tra i membri della REC, dato che alcuni mercati tendono ad avere dimensioni più nazionali di altri, a causa di diverse condizioni giuridiche, economiche e culturali; invita la Commissione a promuovere accordi di convergenza e cooperazione con altre giurisdizioni, comprese disposizioni per lo scambio di informazioni durante le indagini, a opportune condizioni;

34. è al corrente dell'elevato e crescente carico di lavoro della Commissione nell'ambito dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e ribadisce pertanto che la Commissione necessita di maggiori risorse, in particolare mediante l'assegnazione delle risorse esistenti, per essere proattiva e più efficace nel gestire la situazione;

35. invita la Commissione a promuovere una cultura della concorrenza sia nell'Unione europea che a livello internazionale;

***Politica in materia di ammende***

36. raccomanda l'applicazione della procedura di composizione e, se del caso, di sanzioni proporzionate e dissuasive, evitando nel contempo le conseguenze economiche e sociali negative derivanti dall'eliminazione di imprese sotto pressione dal mercato;

37. osserva che le sanzioni non dovrebbero impedire alle imprese di ritenere responsabili i dirigenti e i dipendenti a livello interno, né, se del caso, dovrebbero impedire agli Stati membri di affrontare questioni di responsabilità penale; invita la Commissione a prendere in considerazione tali aspetti e a riferire in merito;

38. esprime preoccupazione per il fatto che il ricorso ad ammende quale unico strumento possa essere troppo poco incisivo, in particolare considerando la potenziale perdita di posti di lavoro dovuta all'incapacità di pagare, e chiede che sia elaborata un'ampia gamma di strumenti più sofisticati, che affrontino questioni quali la responsabilità individuale, la trasparenza e la responsabilità delle imprese, procedure più brevi, il diritto alla difesa e a un giusto processo, meccanismi per assicurare una gestione efficace delle domande di trattamento favorevole (in particolare per superare l'interferenza causata dai processi di scoperta negli Stati Uniti), programmi di conformità delle imprese e lo sviluppo di norme europee; è favorevole a un approccio «bastone-carota» con sanzioni che fungano da vero deterrente, incoraggiando nel contempo il rispetto delle norme;

39. osserva ancora una volta che il metodo per il calcolo delle ammende figura in uno strumento non legislativo (gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006) e sollecita nuovamente la Commissione a inserire nel regolamento (CE) n. 1/2003 una base dettagliata per il calcolo delle ammende, fondata sul principio di legalità, accanto a nuovi principi in materia;

40. rinnova la sua richiesta di una revisione generale degli orientamenti della Commissione in materia di ammende, tenendo conto di sei anni di esperienza pratica; ritiene che tale revisione debba esaminare il ruolo dei programmi di conformità, specificare le condizioni alle quali le società madri che esercitano un'influenza determinante su una controllata devono essere ritenute responsabili congiuntamente e solidalmente per le violazioni delle norme antitrust da parte delle proprie società affiliate, nonché esaminare le questioni riguardanti il trattamento favorevole, la recidiva, il limite di fatturato e l'interazione tra passività pubbliche e private;

41. ribadisce l'osservazione riguardo all'aumento delle richieste di riduzione dell'ammenda motivate dall'incapacità di pagare, provenienti in particolare da imprese monoprodotto e PMI; ritiene ancora una volta che il sistema di differimento e/o scissione dei pagamenti vada considerato un'alternativa alla riduzione dell'ammenda, onde evitare di obbligare le imprese alla cessazione delle proprie attività;

42. si compiace del fatto che la Commissione abbia preso in considerazione le esigenze specifiche delle imprese monoprodotto nella sua decisione (COMP/39452 del 28 marzo 2012);

***Considerazioni specifiche del settore***

43. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a proseguire il cammino verso il completamento del mercato unico dei trasporti, garantendo nel contempo una concorrenza aperta e leale nei settori dei trasporti, delle poste e del turismo e, al tempo stesso, rispettando gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione europea, quali il buon funzionamento dei servizi di trasporto e di mobilità, gli obiettivi strategici nel campo dei servizi pubblici, delle norme sociali, della sicurezza

Mercoledì 12 giugno 2013

e della salvaguardia dell'ambiente, e gli obiettivi dell'UE per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e della dipendenza dal petrolio; accoglie con favore l'annuncio di un «Atto per il mercato unico II» volto a creare infine il Cielo unico europeo e a continuare l'apertura del mercato ferroviario e la realizzazione di uno spazio ferroviario unico;

44. ritiene che la Commissione debba rafforzare ulteriormente i legami tra politica della concorrenza e politica dei trasporti al fine di migliorare la competitività del settore europeo dei trasporti;

45. esorta la Commissione a essere più proattiva nel promuovere la convergenza delle regole di concorrenza nei negoziati internazionali, al fine di garantire parità di condizioni tra l'UE e i paesi terzi nel settore dei trasporti;

46. sottolinea l'importanza di sviluppare in modo uniforme uno spazio europeo dei trasporti e di eliminare le disparità di sviluppo tra le infrastrutture e i sistemi di trasporto degli Stati membri, al fine di realizzare davvero un mercato unico europeo e di garantire una concorrenza leale nel settore dei trasporti;

47. mette l'accento sull'incidenza che le differenze di tassazione hanno sulla concorrenza tra i diversi modi di trasporto e sul trasporto intermodale, e invita la Commissione a fornire una panoramica delle imposte e dei diversi sistemi IVA che gravano sui vari modi di trasporto;

48. sottolinea che l'esistenza di una concorrenza libera e non falsata a livello europeo richiede l'eliminazione degli ostacoli fisici, tecnici e normativi tra gli Stati membri, in particolare attraverso lo sviluppo di reti transeuropee interoperabili ed efficienti;

49. valuta positivamente, in linea di massima, la comunicazione della Commissione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto, ma sottolinea che ciascun modo è intrinsecamente diverso e che qualsiasi proposta della Commissione, oltre a garantire i diritti esistenti dei passeggeri, deve anche assicurare un approccio proporzionato e flessibile che riconosca le differenze tra i modi;

50. esorta le autorità competenti, alla luce dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei, a intensificare la cooperazione per sviluppare approcci normativi compatibili riguardo alle questioni della concorrenza fra le alleanze di compagnie aeree, e a cercare attivamente soluzioni che rendano più vigorosa nel mercato transatlantico la concorrenza tra le principali di queste alleanze tra compagnie;

51. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della legislazione sul Cielo unico europeo al fine di rendere più trasparente la tariffazione dei servizi, facilitando così il controllo del rispetto delle regole di concorrenza e ottimizzando la competitività e la sicurezza dell'hub europeo, e a continuare ad operare al fine di promuovere la competitività negli aeroporti europei, a beneficio sia dell'economia che dei passeggeri;

52. invita la Commissione a fornire una panoramica documentata dei casi in cui i vettori aerei sono in situazione di vantaggio rispetto ad altri fornitori di servizi in virtù di condizioni speciali o in cui, come è stato segnalato, abusano della loro posizione dominante in determinati aeroporti, in particolare attraverso l'imposizione della regola «un solo bagaglio» e di altre restrizioni sul bagaglio a mano;

53. ritiene che le attività commerciali costituiscano un'importante fonte di reddito per gli aeroporti e che simili pratiche aggressive possano rappresentare un abuso di posizione dominante da parte dei vettori;

54. esorta la Commissione a rafforzare il monitoraggio della compravendita, dell'utilizzo e dell'assegnazione delle bande orarie (slot) negli aeroporti europei, al fine di garantire una concorrenza leale e la salvaguardia della connettività regionale in tutta Europa;

55. invita la Commissione a monitorare le misure concernenti i vettori aerei low cost per garantire che non costituiscano strumenti di concorrenza sleale;

56. esorta la Commissione, in occasione della revisione degli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato nel settore dell'aviazione e degli aeroporti, a garantire che non vi sia distorsione della concorrenza e a creare parità di condizioni per tutti i partecipanti al mercato;

57. rileva che la liberalizzazione del settore ferroviario in Europa non ha fatto grandi passi avanti e che questa situazione penalizza il trasporto ferroviario rispetto ad altri mezzi di trasporto, soprattutto alla luce dei problemi relativi alla competitività del settore in tutta Europa;

**Mercoledì 12 giugno 2013**

58. esorta la Commissione a completare la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico garantendo che vi siano le condizioni giuste per l'apertura del settore alla concorrenza libera e leale, tra cui misure per consentire alle imprese ferroviarie efficienti e innovative di operare senza restrizioni, una chiara separazione tra i proprietari delle infrastrutture e gli operatori ferroviari, organismi nazionali di regolamentazione forti e l'armonizzazione delle norme per la gestione del personale; invita la Commissione a tener conto, nel preparare l'apertura dei mercati nazionali del trasporto ferroviario di passeggeri, dei diversi modelli operativi delle imprese ferroviarie nazionali, e ad avanzare proposte specifiche per eliminare le restrizioni indirette della concorrenza che nascono dall'incoerenza delle disposizioni in materia di sicurezza, interoperabilità e autorizzazione;

59. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'apertura del settore del trasporto ferroviario alla concorrenza leale, nonché a garantire una migliore qualità dei servizi, senza compromettere la fornitura dei servizi pubblici;

60. sottolinea che l'ulteriore apertura del mercato del trasporto su strada a livello dell'UE possa essere accettabile soltanto se saranno garantite parità di condizioni tra le imprese di trasporto, nonché la tutela della legislazione nel settore sociale e delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili in tutti gli Stati membri.

61. sottolinea la necessità di evitare la concorrenza sleale nel settore del trasporto su strada liberalizzato, garantendo la corretta applicazione delle norme sociali, ambientali e di sicurezza, prestando particolare attenzione all'apertura di questo mercato al cabotaggio e alle pratiche di dumping;

62. esorta la Commissione a formulare, in collaborazione con gli Stati membri, proposte specifiche per appianare le notevoli differenze esistenti tra gli Stati membri in materia di sanzioni previste per le violazioni gravi delle norme dell'UE nel settore del trasporto stradale, eliminando così le distorsioni della concorrenza che ne derivano;

63. invita gli Stati membri ad attuare la terza direttiva postale; esorta la Commissione a svolgere un attento esame delle conseguenze sociali della liberalizzazione del mercato postale e dell'obbligo di servizio universale nel settore, incluso il finanziamento del servizio universale, e a riferire in merito;

64. invita la Commissione, alla luce del trattato di Lisbona, delle nuove competenze consolidate e del potenziale economico del turismo per l'UE, ad agevolare la cooperazione proattiva tra le imprese del settore turistico e ad adottare le misure necessarie per assicurare la competitività a livello mondiale delle destinazioni turistiche d'eccellenza dell'Unione; invita la Commissione ad accelerare le procedure relative alla proposta legislativa sui pacchetti turistici al fine di assicurare un'adeguata concorrenza e di garantire la piena libertà del mercato nel settore turistico europeo;

65. ritiene che l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato debba essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nella strategia Europa 2020, in particolare consentendo investimenti nell'economia reale e favorendo una maggiore concentrazione delle risorse nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile;

66. constata che il mercato europeo dei pagamenti elettronici è ancora frammentato, tanto a livello transfrontaliero quanto all'interno dei confini nazionali; incoraggia l'applicazione delle necessarie misure per garantire un mercato unico dei pagamenti più aperto, trasparente, innovativo e competitivo, che apporti benefici e possibilità di scelta a tutti i consumatori in termini di opzioni di pagamento tramite carta, internet e dispositivi mobili e in materia di portafogli mobili, interoperabilità, costi e portabilità; chiede pertanto alla Commissione di valutare i possibili modi per consentire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato europeo dei pagamenti mediante carta, internet e dispositivi mobili, tutelando al tempo stesso le future innovazioni tecnologiche in questo settore; ritiene che sia necessario rafforzare la vigilanza sulle commissioni interbancarie multilaterali e accoglie favorevolmente le proposte, contenute nell'Atto per il mercato unico II, per la revisione della direttiva sui servizi di pagamento e per un'iniziativa legislativa sugli oneri bancari multilaterali;

67. condivide l'intenzione della Commissione di mantenere alta l'attenzione sulla trasparenza dei mercati finanziari, ma ritiene che occorra uno sforzo aggiuntivo per garantire informazioni tempestive, affidabili e di alta qualità, specie per i mercati dei derivati;

68. ritiene che la concorrenza tra imprese debba aver luogo in un quadro che assicuri un effettivo rispetto dei diritti dei consumatori e che un sistema di ricorso collettivo e uno di risoluzione alternativa delle controversie siano strumenti indispensabili a questo scopo;

Mercoledì 12 giugno 2013

69. evidenzia che è prassi della Commissione valutare soltanto l'abuso della posizione di mercato di un'impresa; ritiene che in alcuni mercati ciò non sia sufficiente ad evitare il rischio di accordi di cartello; chiede alla Commissione di esaminare le modalità per ridurre al minimo il rischio di cartelli e ottimizzare la concorrenza; invita la Commissione a proporre orientamenti chiari e trasparenti in materia di politica di concorrenza che tengano conto di tali principi;

70. esorta la Commissione a perseguire la piena attuazione del pacchetto relativo al mercato interno dell'energia, dato che non è stato ancora pienamente conseguito un mercato unico aperto e competitivo nel settore dell'energia; incoraggia la Commissione a sorvegliare attivamente la concorrenza nei mercati dell'energia, specialmente qualora la privatizzazione dei servizi di utilità pubblica abbia origine in mercati monopolistici od oligopolistici;

71. constata che la mancanza di un efficace sistema giuridico per la compensazione del danno causato dalla violazione delle norme sulla concorrenza è svantaggioso per i consumatori e che le sanzioni per tali violazioni sono corrisposte unicamente a beneficio dei bilanci pubblici degli Stati membri;

72. invita la Commissione a garantire un giusto equilibrio dei poteri contrattuali tra produttori e distributori e sottolinea:

— l'importanza di contrastare le pratiche discriminatorie nel settore della distribuzione online secondo quanto stabilito dal regolamento di esenzione per categoria riguardo alle restrizioni verticali (regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione), allo scopo di salvaguardare la capacità dei distributori di utilizzare metodi di distribuzione innovativi, quali le piattaforme online, e di raggiungere clienti più numerosi e diversificati;

— l'importanza dei rivenditori nell'ambito dei mercati relativi alla vendita di veicoli a motore nuovi dopo che il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione cessa la sua efficacia il 31 maggio 2013; chiede alla Commissione di insistere sulla necessità di sviluppare principi di buona condotta tra produttori e commercianti in merito agli accordi verticali nel settore dei veicoli a motore, con particolare riferimento alla protezione degli investimenti dopo la cessazione di un contratto e alla possibilità di trasferire un'attività a un altro un membro della stessa rete di marchi, onde promuovere la trasparenza nelle relazioni commerciali e contrattuali tra le parti;

73. si compiace, a questo proposito, degli sforzi compiuti dalle parti interessate della filiera alimentare allo scopo di concordare principi di buone prassi nelle relazioni B2B e misure di attuazione in materia di libera e leale concorrenza; invita la Commissione a mantenere il suo impegno a controllare l'attuazione di tali principi, come farà il Parlamento attraverso la sua tavola rotonda annuale sul mercato al dettaglio;

74. riconosce che il franchising è una formula valida che consente ai dettaglianti indipendenti di sopravvivere in un ambiente altamente competitivo; invita la Commissione a controllare l'evoluzione delle relazioni fra affilianti e affiliati, a garantire un giusto equilibrio dei poteri contrattuali tra di essi e, ove opportuno, presentare proposte legislative;

75. ritiene che, nell'ambito del suo rapporto con il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale, la Commissione debba anche strutturare meglio la propria collaborazione con le associazioni dei consumatori e che tale rapporto debba essere considerato come un elemento importante per il monitoraggio delle norme sulla concorrenza; sottolinea per questa ragione che il dialogo tra la DG concorrenza della Commissione e dette associazioni andrebbe incoraggiato e intensificato;

76. valuta positivamente la politica degli aiuti di Stato, in quanto applicata alle banche ha permesso di contribuire alla stabilità del sistema finanziario; chiede alla Commissione di inserire le banche pubbliche di investimento a lungo termine, fra cui la Banca europea per gli investimenti, nella valutazione del buon funzionamento del mercato unico;

77. è del parere che la proprietà e la gestione dei mezzi di informazione debbano essere trasparenti e non concentrate; invita la Commissione a valutare in che modo le attuali norme sulla concorrenza sono correlate all'aumento della concentrazione dei mezzi d'informazione commerciali negli Stati membri; invita inoltre la Commissione ad applicare le norme sulla concorrenza e a intervenire laddove i mezzi d'informazione siano troppo concentrati e il pluralismo dei media sia in pericolo; chiede norme intese a garantire che i conflitti di interesse siano adeguatamente affrontati e risolti;

78. invita la Commissione a integrare meglio la politica di concorrenza per quanto concerne gli obiettivi in materia di occupazione della strategia Europa 2020, permettendo di fornire un migliore sostegno alle PMI, essendo queste ultime le principali creatrici di posti di lavoro;

**Mercoledì 12 giugno 2013**

79. invita la Commissione a fare riferimento in modo specifico nelle relazioni annuali future all'impatto della politica di concorrenza sull'occupazione e sugli affari sociali;
80. sottolinea che la competitività nell'Unione europea sarà raggiunta tramite l'innovazione e il contributo di lavoratori altamente qualificati, senza compromettere il livello dei salari e/o delle pensioni, promuovendo standard sociali elevati in tutti gli Stati membri e rafforzando la domanda interna; invita pertanto gli Stati membri a effettuare maggiori investimenti nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale, della ricerca e dello sviluppo;
81. invita gli Stati membri a perseguire una politica del mercato del lavoro attiva e integrativa, onde rafforzare la competitività delle economie dell'Unione europea e offrire alle persone alla ricerca di un lavoro posti di lavoro sicuri, di alta qualità e sostenibili;
82. accoglie con favore l'approccio della Commissione per la definizione dei SIEG attraverso l'introduzione di misure per l'inserimento/il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro in quanto servizi di particolare interesse per i cittadini;
83. invita la Commissione a prestare attenzione, in via prioritaria, alla valutazione degli sviluppi futuri concernenti i lavoratori di imprese che attraversano una ristrutturazione e privatizzazione, ricordando che durante il processo di privatizzazione, la componente occupazionale deve restare una preoccupazione centrale per i governi nazionali e per la Commissione;
84. invita la Commissione a continuare a sorvegliare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, dal momento che le ripercussioni della crisi si fanno ancora sentire, e sottolinea la necessità di preservare i servizi d'interesse generale negli Stati membri.
85. invita la Commissione a continuare a riferire annualmente al Parlamento europeo circa gli sviluppi e gli effetti dell'applicazione della politica di concorrenza.

o  
o o

86. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle autorità nazionali competenti.

P7\_TA(2013)0269

### **Preparazione della riunione del Consiglio europeo (27-28 giugno 2013) — Processo decisionale democratico nell'UEM**

#### **Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro (2013/2672(RSP))**

(2016/C 065/10)

*Il Parlamento europeo,*

— visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

- A. considerando che nella sua risoluzione del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative sull'UEM: risposta alle comunicazioni della Commissione <sup>(1)</sup>, il Parlamento si esprime a favore di un coordinamento formale ex ante delle riforme della politica economica a livello di UE che sia: i) rafforzato sulla base del metodo comunitario, ii) adattato agli strumenti del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche e iii) configurato in abbinamento a nuovi strumenti basati su solidarietà e incentivi;
- B. considerando che i meccanismi da introdurre per il coordinamento ex ante dovrebbero essere applicabili alla totalità degli Stati membri dell'area dell'euro nonché essere aperti a tutti gli Stati membri dell'Unione;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0222.